

6.2 SRA03 - ACA3 - TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

Sezione 1 SRA03 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	INDICATORI COMUNI TUTTE LE AZIONI PREVISTE
	R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
	R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
	R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
	R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni di ammoniaca
	R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici
	R.23 - Uso sostenibile delle risorse idriche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'equilibrio idrico
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato R.12 Adattamento ai

	cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 contribuisce agli indicatori di risultato R.19 Miglioramento e protezione del suolo, R.20 Migliorare la qualità dell'aria e R.21 Tutelare la qualità dell'acqua
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA03 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	4	Qualificante	Complementare
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante
Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5, l'intervento risponde ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo e nell'esigenza 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 risponde invece all'esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio e all'esigenza 2.4 Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Più nel dettaglio gli impegni relativi alle tecniche di lavorazione volti a minimizzare il disturbo (semina diretta su sodo, minima lavorazione, divieto di arature, ripuntature e ogni altra lavorazione), il divieto di ristoppio e la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali soddisfano le esigenze E2.1, E2.4 ed E2.12 perché mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone l'erosione, conservano e migliorano il contenuto in sostanza organica nel suolo, aumentano la capacità di assorbire e di trattenere l'acqua e determinano una mancata emissione di CO2 rispetto all'ordinaria lavorazione del terreno. Il limite all'uso di fertilizzanti e il divieto di utilizzo dei fanghi e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni di spandimento sul suolo (operazioni R10 di cui alla parte IV del D.Lgs.152/06), nonché il soddisfacimento dell'esigenza 2.14 perché riducono il rischio di lisciviazione o percolazione dei nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee.				

Sezione 3

SRA03 - Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni:

- **Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)**
- **Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum Tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / Strip Tillage.**

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica. In tal modo l'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5.

Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica. L'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l'ambiente indicate per l'agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).

L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un **periodo di impegno di durata pari a cinque anni**.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA03 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA03 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
- Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi

di depurazione in agricoltura.

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Sezione 5

SRA03 - Tipologia di beneficiari

CR01 Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR)

Sezione 6

SRA03 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA03 - Criteri di ammissibilità, validi per entrambe le azioni

CR04 L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo.

CR05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 1 ettaro.

CR06 Sono ammissibili all'aiuto le sole colture annuali. Sono ammissibili all'aiuto anche i prati avvicendati nell'anno di semina (*solo per azione 3.2*) *, mentre restano escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

**specifica condizionata all'approvazione di modifica al PSP*

CR07 Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia.

SRA03 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

I3.1.1 Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina;

I3.1.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti

attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;

I3.1.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscano la copertura del terreno;

I3.1.4 Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) si applica ai cereali autunno-vernini anche se di genere botanico diverso, consentendo invece la successione fra cereali autunno-vernini e cereali a semina primaverile. Si ritiene opportuno applicare il divieto di ristoppio ai cereali autunno-vernini, al fine di non scoraggiare l'adesione all'intervento, già piuttosto modesta in assenza di vincoli di avvicendamento;

I3.1.5 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

I3.1.6 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno;

I3.1.7 Impegno ulteriore Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).

Per l'azione 3.1 l'impegno è ad appezzamenti fissi. E' previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici ammesse nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo .

Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / Strip tillage

I3.2.1 Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza;

I3.2.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;

I3.2.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscano la copertura del terreno;

I3.2.4. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

I3.2.5 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico,

compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno;

I3.2.6 Impegno ulteriore Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).

Per l'**Azione 3.2**, a differenza dell'Azione 3.1, l'**impegno è ad appezzamenti variabili**. Ciò consente ai beneficiari di adottare la tecnica della minima lavorazione o lavorazione a bande su tutti i terreni in conduzione, tenuto anche conto di eventuali variazioni di conduzione dei terreni.

SRA03 - Altri obblighi e specifiche

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale, riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Sezione 7

SRA03 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P01 Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione, per ridurre i danni arrecati dall'erosione in termini di perdita di suolo, di fertilità, di biodiversità e di modificazione del paesaggio.

P02 Terreni ricadenti in aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa per migliorarne la fertilità.

P03 Domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi, con l'obiettivo di incentivare i beneficiari ad adottare le tecniche di lavorazione ridotta del suolo sulla totalità della superficie aziendale.

P04 Imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti.

P05 Eventuali altri criteri: a parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato.

Sezione 8

SRA03 - Forma e importi o tassi di sostegno

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, come segue:

- adesione all'**Azione 3.1: 300,00 euro/ettaro/anno**
- adesione all'**Azione 3.2: 180,00 euro/ettaro/anno**

Sezione 9

SRA03 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA01, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA12, SRA13, SRA14, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel paragrafo seguente.

Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

SRA03-Azione 1 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA06, SRA12-Azione 1, SRA22 e SRA24.

SRA03-Azione 2 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA04; SRA06, SRA12-Azione 1, SRA13, SRA22 e SRA24.

Demarcazione

L'intervento **SRA03-Azione 1** è cumulabile con gli eco-schemi ECO-4 (solo per aziende zootecniche), mentre **SRA03-Azione 2** è cumulabile con 'eco-schema-ECO-4, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA03 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di **"Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi"**, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe **"Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi"** finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA03 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA03 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA03.

Sezione 10

SRA03- Aiuti di Stato

Non pertinente.